



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI PESCARA C.F./P.IVA 01397530682), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott. Vero Michitelli, con sede in Pescara, alla Via Renato Paolini, n. 47 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Della Rocca

nei confronti di

SICURMED S.R.L. con sede in VIA ACHILLE GRANDI 5 PESCARA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ritualmente depositato, l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della Sicurmed S.r.l., deducendo l'inadempimento del credito accertato con decreto ingiuntivo n. 767/2025, emesso nell'ambito del procedimento n. 1769/2025 R.G. e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 7.10.2025. Il ricorso espone che, nonostante l'avvio di un piano di rientro concordato fra le parti in data 14.7.2025, la debitrice ha versato soltanto l'importo di euro 2.000, omettendo il pagamento delle successive rate e rendendosi inadempiente agli obblighi assunti.

2. Il ricorso è stato regolarmente notificato alla società resistente mediante PEC, con esito positivo, come dato atto nel verbale d'udienza del 15.1.2026; all'udienza è comparso il difensore della ricorrente, mentre nessuno è comparso per la società debitrice.

3. La competenza territoriale del Tribunale di Pescara è radicata ai sensi dell'art. 27 CCII, risultando la sede legale della società resistente in Pescara, via Achille Grandi n. 5.

4. La Sicurmed S.r.l. riveste la qualità di imprenditore commerciale. La visura camerale aggiornata attesta che la società svolge attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, gestione della medicina d'impresa e gestione della qualità aziendale, attività tutte rientranti nell'esercizio dell'impresa commerciale ai fini dell'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

5. Dalla medesima visura risulta inoltre che la società è tuttora attiva, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti–Pescara, senza che risulti adottata alcuna deliberazione di scioglimento né depositata domanda di cancellazione, con conseguente permanenza della personalità giuridica e della capacità processuale dell'ente.

6. Quanto all'assoggettabilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dai bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024 acquisiti risulta che i ricavi lordi dell'anno 2022 ammontano a euro 217.348, superando la soglia dei 200.000 euro. Il superamento anche di una sola delle soglie rilevanti esclude la qualificazione come impresa minore, sicché la società è pienamente assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.

7. Lo stato di insolvenza risulta comprovato da molteplici indici convergenti:

- il credito monitoriamente accertato è rimasto sostanzialmente inadempito, fatta salva la modesta somma di euro 2.000 imputata in base all'accordo transattivo del 14.7.2025 (credito residuo € 14.230,00);

- le richieste di pagamento indirizzate alla debitrice sono rimaste senza esito;

- il pagamento della rata è avvenuto mediante utilizzo del conto personale dell'amministratore, circostanza che conferma l'incapienza del conto corrente sociale;

- le verifiche svolte hanno escluso la presenza di beni immobili intestati alla debitrice su cui il creditore potesse utilmente soddisfarsi;

- inoltre, il legale rappresentante ha ammesso già nel 2024 (v. doc. 7 fascicolo di parte ricorrente) il drastico calo del fatturato e la crisi finanziaria in cui versava la società (da 350.000 euro a circa 60.000 euro);

- i bilanci esaminati confermano la situazione di decozione: la contrazione dei ricavi da euro 130.204 nel 2023 a euro 81.706 nel 2024, l'esposizione debitoria pari a euro 246.871 al 31.12.2024 e l'apparente ripresa dell'utile di esercizio risultano correlate essenzialmente alla

drastica riduzione dei costi del personale, senza che emerga un'effettiva ripresa dell'attività caratteristica. I dati contabili evidenziano inoltre che la società aveva chiuso gli esercizi 2019–2022 con perdite significative, tali da erodere quasi integralmente il patrimonio netto, poi riallineato solo tramite operazioni contabili straordinarie (v. Bilancio 2023 – Pagina 7);

- a ciò si aggiunga che dal certificato ex art. 367 CCII acquisito in atti risultano iscritti a carico della società debiti tributari scaduti e non pagati per complessivi euro 118.584,51, importo risultante dalla sommatoria degli importi residui dovuti su numerose comunicazioni di irregolarità e cartelle esattoriali riferite agli anni 2017–2025; tale importo è ampiamente superiore alla soglia di euro 30.000 prevista dall'art. 49, comma 5, CCII per l'apertura della procedura su iniziativa del creditore;

- sono emersi, altresì, debiti Inps per € 14.979.76 per omissioni verificatesi nel periodo 2023 – 2024.

Il quadro complessivo delineato – caratterizzato da plurimi inadempimenti, incapacità strutturale di far fronte ai debiti scaduti, incapacità finanziaria attestata dall'assenza di beni utilmente aggredibili e dai dati di bilancio, nonché rilevante esposizione tributaria non adempiuta – integra pienamente lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e all'art. 121 CCII, con conseguente sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Sicurmed S.r.l.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di SICURMED S.R.L. con sede in VIA ACHILLE GRANDI 5 PESCARA (C.F. 01629970698)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. Paolo Di Febo, con studio in Via Celestino Delfino Spiga 10 65124 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 21/04/2026 h. 10.45 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano

dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 09/02/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio